Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 25 settembre — Numero 225

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1255 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il D. L. 15 giugno 1919, n. 1104, emanato in applicazione dell'art. 5 (2° e 3° comma) del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311 ;

Veduto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, che modifica il predetto art. 5 del citato D. L. 14 settembre 1918, n. 1311 ;

Veduto il R. decreto 20 febbraio 1921, n. 221 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I funzionari dell'Amministrazione scolastica provinciale, compresi gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi, quando per ragioni del loro ufficio si recano in missione fuori dell'abitato della loro residenza, liquideranno l'indennità di soggiorno e quelle chilometriche nella misura appresso indicata :

a) un terzo dell'indennità normali (e cioè dell'indennità stabilite dagli articoli 3 e 4 del D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, modificati rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, con esclusione però degli aumenti previsti dall'art. 4 di quest'ultimo R. decreto-legge e con l'ulteriore riduzione delle indennità di soggiorno stabilita dal 1° comma dell'art. 5 del citato D. L. 14 settembre 1918, n. 1311, nel caso che i funzionari ritornino in residenza nella stessa giornata) quando le località ove si recano in missione siano distanti oltre tre chilometri e fino a cinque dall'abitato della loro residenza.

b) metà dell'indennità normali, quando le località siano distanti oltre i 5 km. oppure non esistano, per recarvisi, mezzi a trazione meccanica o via carrozzabile, sempre che, in quest'ultimo caso, la distanza superi i 3 km.

Art. 2.

Dal 25 novembre 1921 è abrogato il R. decreto 15 giugno 1919, n. 1134, e con la stessa decorrenza entrano in vigore le disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ANILE — PEANO.

Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno a S. M. il Re, in udienza dell'8 settembre 1922 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Bollate (Milano).

SIRE!

La gestione straordinaria del comune di Bollate non ha potuto ancora condurre a termine la sistemazione delle finanze e dei servizi comunali.

E poichè, d'altra parte, le attuali condizioni dell'ordine pubblico non consentono di procedere alla convocazione dei comizi, mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di detto Comune.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto, in data 25 giugno 1922, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Bollate, in provincia di Milano;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Bollate è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 8 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TADDEI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995 recante provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione della energia idroelettrica; col quale vengono concesse speciali sovvenzioni per le linee di trasporto dell'energia elettrica di tensione superiore a 2000 volts la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 1° gennaio 1919; e viene stabilito che per le linee delle quali sia iniziata la costruzione dopo il 31 dicembre 1921 la misura della sovvenzione sarà determinata di triennio in triennio;

Sentito il Consiglio superiore delle acque, come da voto n. 39 del 3 marzo 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutto il triennio dal 1° gennaio 1922 al 31 dicembre 1924, la sovvenzione per le linee di trasporto della energia elettrica di tensione superiore a 2000 volts, delle quali sia stata iniziata la costruzione dopo il 31 dicembre 1921, verrà concessa nella stessa misura già stabilita dagli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1995.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1922.

VITTORIO EMANUELE.

RICCIO — PEANO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 17 settembre 1922, in Pietradefusi, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno la ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Dentecane.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI

Personale della giustizia militare.

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Tunesi comm. Enrico, sostituto procuratore generale di Corte di Corte di cassazione, esonerato dalla carica di giudice del tribunale supremo di guerra e marina dal 21 maggio 1922.

Tamburini cav. uff. Alfredo, consigliere di Corte d'appello, nominato giudice effettivo del tribunale supremo di guerra e marina dal 21 maggio 1922.

UFFICIALI IN CONGEDO.
UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Tenenti generali.

Con R. decreto del 12 febbraio 1922:

Mossolin cav. Evaristo, tenente generale, collocato a riposo dal 16 febbraio 1922, a sua domanda, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 19 novembre 1921:

Fabbri Regolo d'Ippolito, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1921.

Con R. decreto del 24 novembre 1921:

Olivi cav. Giuseppe, colonnello, collocato a riposo dal 25 novembre 1921, per anzianità di servizio.

Con R. decreto del 28 maggio 1921:

Zonchello cav. Giacomo, colonnello, il R. decreto in data 21 aprile 1921, che lo collocava a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° luglio 1921, è rettificato nel senso che dalla data stessa è inscritto nel ruolo degli ufficiali di riserva.

Con R. decreto del 29 dicembre 1921:

Silvatici cav. Luigi, colonnello, collocato a riposo dal 30 dicembre 1921, a sua domanda, per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 31 luglio 1919:

Pucci cav. Gustavo, tenente colonnello, collocato a riposo dal 1° maggio 1919, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 10 agosto 1919:

Tessore cav. Giuseppe, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 16 agosto 1919, per infermità non provenienti da cause di servizio, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'8 dicembre 1921:

Sandrini cav. Ettore, tenente colonnello, collocato a riposo dal 9 dicembre 1921, ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Cecere cav. Francesco, tenente colonnello, il decreto Luogotenenziale in data 28 ottobre 1917 che collocava a riposo l'ufficiale per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 1° dicembre 1917, è rettificato nel senso che l'ufficiale è collocato a riposo, dalla stessa data, per infermità provenienti da cause di servizio.

Corpo di amministrazione.

Maggiori

Con R. decreto del 3 agosto 1922:

Borzomati cav. Pasquale, maggiore amministrazione, collocato a riposo dal 4 agosto 1919 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Colonnelli

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Micheli cav. Luigi, colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 1° marzo 1922.

Maggiori.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Rocchetti cav. Francesco, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio, dal 12 ottobre 1921.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Stato maggiore generale del R. esercito.

Maggiori generali.

Con R. decreto del 20 luglio 1922:

Pucci cav. Giulio, colonnello fanteria, promosso maggiore generale con anzianità e decorrenza assegni dal 1° agosto 1915.

Brigadieri generali.

Con R. decreto del 29 giugno 1922:

Capaldi cav. Pasquale, colonnello artiglieria, promosso brigadiere generale con anzianità 20 giugno 1918 e decorrenza assegni dal 1° luglio 1918.

Arma dei carabinieri Reali.

Capitani

Con R. decreto del 6 luglio 1922:

Moio Nicola, capitano, collocato a disposizione del Ministero della marina.

Tenenti.

Con R. decreto del 25 giugno 1922:

Spedalieri Armando, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta deve considerarsi come concessa per infermità provenienti da cause di servizio.

Angrisani Mario, tenente di complemento artiglieria, è revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 24 aprile 1922, che lo trasferiva nell'arma dei carabinieri Reali.

Di Giorgio Vittorio, tenente, trasferito nell'arma di artiglieria conservando la sua anzianità assoluta 15 gennaio 1920 dal 25 giugno 1922.

Con R. decreto del 6 luglio 1922:

Amoroso Luigi, tenente, cessa di essere a disposizione del Ministero della marina.

Camponi Giuseppe, tenente, collocato a disposizione del Ministero della marina.

Arma di fanteria.

Maggiori

Con R. decreto del 7 maggio 1922:

Cozza D'Onofrio Federico, maggiore, incorso nella perdita del grado per effetto della sentenza del tribunale militare speciale Firenze, in data 26 febbraio 1919.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Ciccarelli Stanislao, maggiore, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Capitani

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

Milazzo Antonio, capitano, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Gallo Giovanni, capitano, collocato in posizione ausiliaria speciale, a sua domanda, dal 1° agosto 1922.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego:

Azzali Mario — Rossia Pietro.

Simeone Giuseppe, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 aprile 1922.

Farinetti Guido, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 6 marzo 1922.

Paci Emanuele, capitano in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 aprile 1922.

Spinelli Giuseppe, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 12 marzo [illegible].

Tessore Ernesto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzioni di quadri, dal 4 maggio 1922, ed è richiamato in servizio dal 5 maggio 1922 con decorrenza per gli assegni dal 16 maggio 1922.

Rainaldi Pasquale, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzioni di quadri, dal 4 maggio 1922, ed è richiamato in servizio dal 5 maggio 1922 con decorrenza per gli assegni dal 15 maggio 1922.

Turina Chiaffredo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri, dal 15 aprile 1922, ed è richiamato in servizio dal 16 aprile 1922 con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Tenenti

I seguenti tenenti di complemento, sono nominati tenenti in servizio attivo permanente, con riserva di anzianità assoluta e relativa:

Albertini Antonio — Brugnoni Alberto — Bellazzi Pietro — Guagnini Oreste — Mammarella Guido — Picciolo Stefano — Parlavecchio Gaetano — Pirro Leopoldo — Patricolo Carmelo — Romagnoli Nicolò — Tamburlini Aldo — Valle Carlo.

I seguenti ufficiali di complemento sono nominati tenenti in servizio attivo permanente, con riserva d'anzianità assoluta e relativa:

Candusio Ilario — Adogadro di Vigliano Rodolfo — Bellocchio Giuseppe.

Con R. decreto del 14 maggio 1922:

I sottonotati tenenti sono collocati in aspettativa per sospensione dall'impiego dalla data a fianco per ciascuno designata:

Binda Giuseppe, dal 9 febbraio 1922.

Valvasori Camillo, dal 16 gennaio 1922.

Con R. decreto del 16 giugno 1922:

Manchia Matteo, tenente, l'anzianità nei gradi di sottotenente e nell'attuale del sopraindicato ufficiale viene rispettivamente portata dal 1° dicembre al 1° novembre 1915 e dal 1° settembre al 1° agosto 1916.

Lombardi Francesco, tenente, riammesso nell'arma di provenienza riprendendo la propria anzianità 10 aprile 1917.

Con R. decreto del 9 luglio 1922:

Cannone Andrea, tenente in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 1° maggio 1922.

Di Mario Ciro, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 15 maggio 1922.

Marcianese Giovanni, tenente, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.

Calzia Attilio, tenente in aspettativa per sospensione dall'impiego, incorso nella destituzione per effetto della sentenza 20 aprile 1922 del tribunale militare speciale di Milano.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Doria Lamba Brancaleone, capitano in congedo provvisorio, riammesso, a sua domanda, in servizio attivo permanente con anzianità 1° febbraio 1915, dal 3 luglio 1918.

Con R decreto del 23 giugno 1922.

Boldoni Mario, capitano, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 18 maggio 1922, che lo richiamava dall'aspettativa per motivi speciali.

Boldoni Mario, capitano in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 maggio 1922.

Tenenti

Con R. decreto del 18 giugno 1922

Ovazza Vittorio, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità 17 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa a datare dal 20 maggio 1922

Mastroeni cav. Michele, tenente in aspettativa, per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 16 giugno 1922 e dal 17 successivo richiamato in servizio effettivo con decorreuza assegni dal 1° luglio stesso anno.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Gatteschi patrizio di Pistoia cav. Camillo, tenente colonnello, collocato in aspettativa dal 3 giugno 1922, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capitani.

Con R. decreto del 18 giugno 1922:

Ciato Espero, capitano in aspettativa per motivi speciali, la decorrenza dell'aspettativa, è rettificata dal 1° aprile 1922 al 1° giugno 1922.

Faccenda Ettore, capitano in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 24 maggio 1922 e richiamato in servizio effettivo dal 25 detto mese, con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922.

Carravetta Antonio, capitano, collocato in aspettativa dal 2 giugno 1922 per infermità temporanee provenienti da cause di servivio.

La Via Lorenzo, capitano, collocato in aspettativa dal 12 maggio 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 26 giugno 1922:

Toscano Gaetano, capitano in aspettativa, per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 25 maggio 1922, con decorrenza assegni dal 1° giugno 1922.

Dalè Guido, capitano in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 19 maggio 1922.

Parlapiano Domenico, capitano, collocato, a sua domanda, in aspettattiva, dal 1° maggio 1922, per motivi speciali.

Gal Antonio, capitano, collocato in aspettativa dal 7 giugno 1922, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio.

Romano Odino, capitano, l'aspettativa dal 27 novembre 1920, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio con la medesima decorrenza e durata.

Pisciotta Luigi, capitano in aspettativa dal 3 gennaio 1921, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 3 maggio 1920 e richiamato in servizio effettivo dal 4 detto mese con decorrenza assegni dal 16 maggio 1922, con riseva di anzianità assoluta e relativa.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 21 settembre 1922
(art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	181 43	Dinari	—
Londra	105 68	Corone iugoslave	—
Svizzera	443 90	Belgio	171 06
Spagna	—	Olanda	—
Berlino	1 67	Pesos oro	—
Vienna	0 036	Pesos carta	—
Praga	73 —	New York	23 71

Oro 457 29

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	72 37	—
3,50 % netto (1902)	-	—
3 % lordo		—
5 % netto	82 01	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, che concede speciali miglioramenti economici;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2131;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922 reg. n. 4. industria, commercio e lavoro fog. n. 387 con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di diritto ed economia nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare e dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso una R. Università del Regno, diploma di laurea in scienze economiche e commerciali conseguito in un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno, o diploma della Sezione magistrale di economia e diritto presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità pei guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni e i saggi inviati.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Avrà inoltre diritto all'assegno mensile di lire centoquaranta (L. 140) concesse dall'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, che concede speciali miglioramenti economici;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4 industria, commercio e lavoro, fogl. n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua inglese nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare e dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori d'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto.

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nelle RR. scuole medie superiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4 purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni e i saggi inviati.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921. n. 439.

Avrà inoltre diritto all'assegno mensile di lire centoquaranta (L. 140) concesse dall'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. Scuole medie commerciali;

Visto l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 che concede speciali miglioramenti economici;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922 registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4 industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua francese nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da lire 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare e dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il con-

corrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle Regie Scuole medie superiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni e i saggi inviati.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Avrà inoltre diritto all'assegno mensile di lire centoquaranta (L. 140) concesse dall'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto l'art. 14 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 che concede speciali miglioramenti economici;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, industria, commercio e lavoro, fog. n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di lingua tedesca nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 colla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare e dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° titolo legale di abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca nelle RR. scuole medie superiori e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autenticata ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni e i saggi inviati.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 6000 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 459.

Avrà inoltre diritto all'assegno mensile di L. 140 concesse dall'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 5 settembre 1922.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1913, n. 1014;

Vista la legge 20 febbraio 1921, n. 175, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Regie scuole industriali;

Sulla proposta dell'ispettore generale per l'insegnamento industriale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la R. scuola industriale di Piazza Armerina è aperto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di italiano, storia, geografia, diritti e doveri e legislazione sociale.

Lo stipendio è di L. 5500 oltre l'indennità caroviveri.

Nominato stabile continuerà a percepire tale stipendio con diritto a quattro aumenti quadriennali di L. 800 ciascuno e due quinquennali di L. 700 raggiungendo in tal modo lo stipendio massimo di L. 10.800.

Art. 2

Le domande di ammissione al detto concorso su carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero (Ispettorato generale dell'insegnamento industriale) entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale*.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti in forma legale e con le firme debitamente autenticate:

a) atto di nascita;

b) certificato di immunità penale;

c) certificato di moralità;

d) certificato di costituzione fisica sana ed esente da difetti capaci da impedire l'adempimento dei doveri e di diminuire il prestigio dell'insegnamento;

e) titolo di studio: diploma originale o copia autentica di laurea in lettere o diploma del R. Istituto di magistero femminile;

f) tutti gli altri titoli, lavori e pubblicazioni che i concorrenti ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse.

Sono escluse le pubblicazioni manoscritte e in bozze di stampa.

g) cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa;

h) l'elenco, in carta libera ed in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dal candidato.

I certificati indicati nelle lettere *b), c), d)* dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b)* e *c)* il personale delle scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'industria e del commercio, ed i funzionari dello Stato in attività di servizio, nominati gli uni e gli altri con decreti Reali o Ministeriali.

Art. 3.

Le prove di esame avranno luogo a Roma, in data da comunicarsi agli interessati con lettera raccomandata.

La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 4.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione e la rinuncia devono risultare da apposita dichiarazione scritta. Tuttavia se il candidato, cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 5

L'insegnante prescelto sarà nominato titolare per un periodo di due anni, durante i quali sarà sottoposto a due ispezioni.

In caso favorevole sarà nominato stabile ed allora avrà l'obbligo di iscriversi alla Cassa pensioni istituita presso la Direzione generale degli Istituti di previdenza (Art. 3 della convenzione stipulata il 25 agosto 1917 fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza).

Il contributo annuo da versarsi alla Cassa pensioni è fissato nella misura di L. 15 per ogni 100 lire di stipendio corrisposto al personale iscritto alla Cassa. Tale contributo sarà egualmente ripartito a carico dell'interessato, dalla scuola e dal Ministero per l'industria e il commercio.

Art. 6

Per la procedura degli esami e per quanto altro non è stabilito dal presente bando saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 22 giugno 1913, n. 1014.

Roma, 9 settembre 1922.

Pel ministro
BOSCO LUCARELLI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.